

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], avverso la decisione in data 28.03.2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina della Liguria gli infliggeva la sanzione del richiamo verbale, notificato in data 07.06.2017.;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genoa, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Emilio Standoli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione e l'accoglimento del ricorso;

**FATTO**

Il procedimento consegue l'avvenuta opposizione da parte dell'avv. [RICORRENTE] all'applicazione del richiamo verbale disposta dal CDD che, all'esito dell'opposizione, approvava nei confronti dell'odierno ricorrente il seguente capo di incolpazione:

*“per aver violato i principi generali di probità, dignità, decoro e diligenza, ex art. 9, co. 1 CDF e nello specifico a) per aver violato l’art. 30 comma 1 CDF (gestione denaro altrui) in quanto, pur avendo a sue mani l’assegno datato 17/03/2015, consegnatogli dal proprio cliente, intestato alla controparte e da versare al suo difensore, l’Avv. [AAA], al fine di evitare strascichi giudiziari, lo inviava a quest’ultimo, soltanto dopo il 23/03/2015. L’assegno veniva ricevuto dall’Avv. [AAA] per posta soltanto in data 30/03/2015. In Genova, 30/03/2015; b) per aver violato l’art. 52 CDF (divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti) in quanto con e-mail del 24/03/2015 affermava “non mancherò di segnalare al Nostro Consiglio dell’Ordine la tua ingiustificabile e miserabile iniziativa adottata ieri mattina e consistita nel depositare atto di precetto nei confronti del mio cliente. In Genova, 24/03/2015; c) per aver violato l’art. 42, co. 1 CDF per aver espresso apprezzamenti negativi denigratori sull’attività dell’Avv. [AAA] affermando nel proprio esposto in data 25/03/2015 “che a mio avviso molto ha da imparare quanto a rapporti di colleganza e con le autorità di PG” ... “né mi sogno di assumere miserabili iniziative in spregio alle più elementari regole di buona educazione prima ancora che di deontologia professionale”. In Genova, 23/03/2015”.*

Il procedimento traeva origine dall’esposto depositato presso l’Ordine degli Avvocati di Genova in data 03.04.2015, dall’avv. [AAA] che segnalava il comportamento tenuto dall’avv. [RICORRENTE], ritenuto deontologicamente scorretto, nel corso di una controversia stragiudiziale in essere tra due rispettivi assistiti.

La vicenda riguardava la mancata consegna da parte dell’avv. [RICORRENTE], di un assegno intestato alla cliente dell’avv. [AAA], nonostante il primo ne fosse in possesso da qualche giorno; decorso inutilmente il termine per la *traditio* del titolo e in considerazione del fatto che gli appuntamenti all’uopo concordati venivano tutti elusi da parte dell’avv. [RICORRENTE] - in un caso senza nemmeno avvertire il Collega - l’avv. [AAA] dava seguito al mandato conferitogli dalla propria assistita, depositando ricorso per decreto ingiuntivo.

Iniziativa processuale previamente portata all’attenzione del collega di controparte.

L’azione giudiziaria promossa, tuttavia, scatenava una reazione dell’avv. [RICORRENTE] che, con mail del 24/03/2015, inviata all’avv. [AAA], rappresentava a quest’ultimo che non avrebbe mancato di *“segnalare al Nostro Consiglio dell’Ordine la tua ingiustificabile e miserabile iniziativa adottata ieri mattina e consistita nel depositare atto di precetto (rectius ricorso per decreto ingiuntivo) nei confronti del mio cliente”.*

Proposito in effetti portato a compimento con il deposito di un esposto in data 25/03/2015 nel quale, per quanto ivi di interesse, veniva segnalata, da un lato, la circostanza che l’avv. [AAA] avesse molto *“da imparare quanto ai rapporti di colleganza e con le Autorità di P.G.”* e, dall’altra, che, a parti inverse, non si sarebbe mai sognato *“di assumere miserabili iniziative in spregio alle più elementari regole di buona educazione prima ancora che di deonto-*

*logia professionale”.*

Proprio a seguito dell'esposto ricevuto, l'avv. [AAA] si determinava a depositare a sua volta un (contro)esposto rappresentando che la condotta deontologicamente rilevante era da individuarsi in quella serbata dal Collega che: a) aveva trattenuto per diversi giorni un assegno intestato alla controparte ritardandone la consegna; b) aveva mancato diversi appuntamenti, appositamente fissati per la consegna del titolo, senza nemmeno avvisare; c) aveva definito miserabile e ingiustificata la scelta processuale di depositare il ricorso.

Non veniva, tuttavia, stigmatizzato il contenuto dell'esposto presentato dall'avv. [RICORRENTE] in proprio danno.

Il C.D.D., previa riunione dei due procedimenti disciplinari, su richiesta del Consigliere Istruttore, disponeva l'archiviazione nei confronti dell'avv. [AAA], non ravvisando violazioni di norme deontologiche, mentre decideva per il richiamo verbale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] ex art.14, comma 4 bis, del Regolamento n.2/2014 del CNF.

A seguito dell'opposizione alla definizione del procedimento promossa da quest'ultimo, il C.D.D., previo espletamento dell'istruttoria preliminare, approvava il capo di incolpazione sopra riportato.

All'esito dell'istruttoria, consistita esclusivamente nell'escussione dell'esponente, il C.D.D. della Liguria dichiarava il non luogo a provvedimento disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per violazione deontologica ascritta alle lettere a) e b) di cui al capo di incolpazione mentre dichiarava lo stesso responsabile con riferimento al capo c) e, ritenendo l'infrazione contestata lieve e scusabile, deliberava il richiamo verbale.

Dalle motivazioni del C.D.D. si evince che le espressioni del tenore di quelle utilizzate dal [RICORRENTE] nell'esposto dallo stesso redatto non potevano essere giustificate viepiù perché contenute in un atto indirizzato all'Organo istituzionalmente preposto all'osservanza dei canoni deontologici.

A detta della sezione giudicante, la narrativa dei fatti e dei comportamenti che l'esponente riteneva non rispettosi dei canoni deontologici, sarebbe dovuta avvenire con veridicità, pertinenza, continenza espressiva, scevra da apprezzamenti personali, essendo prerogativa esclusiva del C.D.D. valutare gli stessi.

Nella fattispecie in esame, in ragione del difetto dei caratteri di sobrietà espressiva, serietà e ponderatezza, pertanto, il comportamento tenuto dall'avv. [RICORRENTE] nella presentazione dell'esposto è stato ritenuto tale da valutare lo stesso responsabile della (terza e ultima) violazione deontologica contestata.

In considerazione della mancanza di precedenti a livello disciplinare e della peculiarità della vicenda, la condotta dell'incolpato è stata ritenuta essenzialmente scusabile con l'applicazione del solo richiamo verbale.

L'avv. [RICORRENTE], in proprio, interpone impugnazione avverso la delibera del CDD di Genova sostanzialmente per due motivi: a) vizio di motivazione, quale conseguenza di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie; b) correttezza del comportamento tenuto e delle espressioni utilizzate che, lungi dall'essere denigratorie, rientravano perfettamente in un contesto di critica della "deplorevole" condotta tenuta dall'avv. [AAA] in palese violazione del dovere di colleganza per aver violato l'accordo raggiunto pur di soddisfare il cliente. Concludeva, di conseguenza, affinché il CNF annullasse la decisione e riconoscesse l'assenza di responsabilità disciplinare con riferimento alla vicenda contestata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

È noto che tra le sanzioni previste dall'art. 53 della legge n. 247/2012 - l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione - non risulta il richiamo verbale, in quanto misura non avente carattere di sanzione disciplinare.

Occorre considerare, tuttavia, che il richiamo presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico (sebbene di carattere lieve e scusabile) e costituisce comunque un provvedimento afflittivo (in termini, infra, CNF 43/2020).

Per tali ragioni la giurisprudenza domestica più recente ha ritenuto trattarsi di provvedimento impugnabile (per tutte CNF 209/2021).

Ciò premesso in rito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Le doglianze del ricorrente, volte a criticare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'illogicità della motivazione adottata dal CDD, sostenendo, al contempo, la correttezza del proprio operato, si risolvono in censure relative al merito della vicenda disciplinare.

Giurisprudenza consolidata della Suprema Corte rammenta come il CNF, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, possa apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il C.D.D. a ritenere l'odierno ricorrente responsabile delle violazioni contestate (Cass. SS.UU. 15122/13).

E questo a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, la motivazione risulti contraddittoria.

Il C.D.D. della Liguria ha ritenuto prive di rilevanza disciplinare le espressioni utilizzate dal professionista, nel rivolgersi al collega, nella e-mail del 24/03/2015 (capo b), perché *«sebbene espressione di una certa "robustezza" di linguaggio da cui, con tutta evidenza, ci si dovrebbe esimere, tuttavia, lette nell'ottica della febbrile concitazione del momento, fatta di appuntamenti fissati, spostati all'ultimo momento per impegni sopravvenuti o per contrattempi vari, possono essere valutate in termini di accidentale "calamum iracundia" piuttosto*

*che come mancanza di rispetto nell'operato del Collega avversario»*, mentre riservava una valutazione di segno opposto alle espressioni - peraltro di analogo tenore rispetto a quelle del capo b) - utilizzate nell'esposto, in quanto prive di sobrietà espressiva.

A tal riguardo è significativo evidenziare che nemmeno l'avv. [AAA], destinatario delle presunte espressioni denigratorie, abbia mai lamentato alcunché circa il contenuto dell'esposto.

Il C.D.D., pertanto, in violazione dell'art.11 del Regolamento 2/2011, si è arrogato il diritto di ritenere (d'ufficio) sussistente una notizia di un fatto suscettibile di valutazione disciplinare per poi ritenere la stessa fondata.

Ben avrebbe dovuto, viceversa, nel rispetto dell'art.50 Legge Professionale e, più in generale, del principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito, (ri)trasmettere l'esposto al Consiglio dell'Ordine territoriale affinché quest'ultimo attivasse il procedimento disciplinare - *latu sensu* inteso - in danno dello stesso esponente, così consentendo a quest'ultimo di dedurre in merito alla (nuova) contestazione.

La decisione, tuttavia, non merita di essere riformata tanto per la dedotta violazione procedimentale/procedurale quanto per il non condivisibile approdo al quale è giunta.

Nell'esposto presentato l'avv. [RICORRENTE] non ha formulato apprezzamenti denigratori sull'attività professionale del collega essendosi limitato, da un lato, a criticare l'operato e la condotta tenuta dall'avv. [AAA] - asseritamente violativa del dovere di colleganza, tale da indurlo a presentare l'esposto - e, dall'altro a qualificare, ancorché in termini negativi, un'iniziativa processuale assunta dall'avv. [AAA], ma pur sempre nei limiti di una corretta critica.

Il manifestato biasimo verso il comportamento tenuto dal Collega non è difatti trasmodato in apprezzamenti offensivi e dispregiativi contrastanti con la dignità ed il decoro della professione.

Dal ché non se ne può far discendere una violazione deontologica sanzionabile nemmeno con la forma minima del richiamo verbale.

A ben vedere, inoltre, e su tale aspetto si ravvisa la contraddittorietà della motivazione, se le espressioni proferite dall'avv. [RICORRENTE] direttamente all'avv. [AAA] (*id est* la tua miserabile iniziativa) sono state valutate dal C.D.D. in termini di accidentale "*calamum iracundia*" piuttosto che come mancanza di rispetto nell'operato del Collega, non si comprende perché le stesse, peraltro nell'esposto utilizzate in termini generali, diventino sconvenienti e prive di sobrietà espressiva.

Delle due l'una: se le espressioni utilizzate risultano sconvenienti ed offensive lo sono a prescindere dalla concitazione del momento e/o dalla provocazione altrui e, a maggior ragione, dal mezzo nel quale le stesse vengono proferite, sia esso una mail o un esposto.

Anzi in quest'ultimo, in considerazione della finalità che gli è propria, dovrebbe trovare, così

come trova a giudizio di codesto Giudicante, una maggior tutela la libera manifestazione del pensiero (e di critica) costituzionalmente garantita.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la decisione del CDD della Liguria.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2022;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Stefano Bertollini

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria